



Sentenza n. 205/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23996** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale 36412 reso da Areariscossioni s.p.a. quale Agente contabile per la riscossione tributi del Comune di Montauro per l'esercizio 2018, costituito in giudizio come Area S.r.l. (C.F. 02971560046), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Giulia Oreglia, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino, n. 10/B (CAP 12084), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it; fax: 028051733), giusta procura in atti;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 8 luglio 2025, uditi per l'agente contabile l'avv. Fabrizio Laudadio, per delega del difen-

sore costituito avvocato Maurizio Zoppolato e per l'ufficio di Procura è presente il Pubblico ministero dott. Madeo Gianpiero, il quali concludevano come da verbale d'udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

PREMESSO CHE

1. Con relazione di irregolarità n° 83/2024, relativa al conto giudiziale n. 36412 reso da Areariscossioni s.p.a. quale agente contabile per la riscossione tributi del Comune di Montauro per l'esercizio 2018, il Magistrato istruttore rappresentava che il conto, parificato ed approvato, esponeva introiti per complessivi euro 2.819,00, e che il rapporto concessorio intercorrente tra il Comune di Montauro e Areariscossioni s.p.a. per il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, con validità dal 2011 al 2016, e proseguito per quanto attiene l'esercizio in esame in ragione dell'obbligo contrattuale del concessionario di operare le riscossioni relative al carico trasmesso dall'Ente entro la data di scadenza contrattuale, prevedeva la corresponsione di una quota pari al 11,94 %, iva inclusa, delle somme effettivamente riscosse, con a carico dell'Ente le spese di notifica degli atti e le altre proprie inerenti alle procedure esecutive.

La relazione indicava che a fronte di riscossioni effettuate nell'esercizio pari ad euro 2.819,00, Areariscossioni s.p.a. non ha riversato presso la Tesoreria comunale l'intero importo di euro 2.819,00 dichiarato riscosso nell'esercizio, in ragione di

una asserita compensazione parziale crediti e debiti reciproci effettuata con il Comune di Montauro.

Pertanto, la relazione riteneva, oltre alla mancata adozione del modello idoneo alla resa del conto, che fossero presenti i seguenti punti di criticità, tali da impedire una proposta di discarico:

1) non era stata adeguatamente dimostrata la sussistenza della dichiarata compensazione; in fase istruttoria si era, infatti, richiesto di produrre l'atto legittimante tale procedura compensativa, ma sia il Comune che l'agente contabile non avevano soddisfatto la richiesta; solo Areariscossioni aveva rappresentato, in sintesi, che i rendiconti mensili rilasciati all'Ente fossero utili a dar giustificazione alle compensazioni;

2) per lo svolgimento del servizio alla Areariscossioni s.p.a. è di spettanza unicamente la quota del 11,94 %, iva inclusa, delle somme effettivamente riscosse, oltre al rimborso delle spese necessarie all'opera di riscossione, ma per compensazione l'agente contabile ha trattenuto l'intero importo di euro 2.819,00 riscosso nell'esercizio.

Pertanto, rappresentando i criteri corretti per il calcolo delle somme dovute, concludeva indicando che:

1) in assenza di un atto legittimo di compensazione crediti/debiti reciproci tra Areariscossioni ed il Comune di Montauro, l'agente contabile avrebbe dovuto riversare le riscossioni effet-

tuate, detratto il compenso spettante. Le riscossioni dell'esercizio risultano pari ad euro 2.819,00, il compenso da detrarre ad euro 614,94, per cui, allo stato degli atti, Areariscossioni sarebbe debitrice di euro 2.204,06 nei confronti dell'Ente;

2) nel caso in cui, invece, della prova della legittimità della compensazione, il compenso per l'anno in esame dovrebbe essere rideterminato in euro 614,94.

2. L'agente contabile depositava documentazione e rappresentava che gli agenti contabili della riscossione dei ruoli, sono tenuti a redigere il conto giudiziale sulla base del modello 21 previsto dal d.P.R. 194/1996. Di conseguenza, dal punto di vista formale il conto deve essere considerato regolare.

Quanto al presunto ammanco in € 2.204,06, ovvero la differenza tra quanto riscosso e l'aggio ricalcolato riteneva che la conclusione fosse inficiata dai diversi criteri che regolano (rispettivamente) le riscossioni, il rendicontato e il fatturato e che avevano determinato uno sfasamento tra la riscossione (con pieno automatismo tra la data di effettività dell'incasso dei vari pagamenti, come risultante all'agente contabile, e la riconduzione del relativo importo all'anno), il rendicontato, (governato dai tempi e dalle modalità di rendicontazione mensile su cui sono poi effettuati i "riversamenti" al Comune e le trattenute di competenza dell'Agente contabile con relativa fatturazione, generando una prima rilevante discrasia tra rendicontato e riscossioni), per cui un pagamento effettuato nel mese non può essere rendicontato

nel prospetto mensile (o perché eseguito a fine mese e non immediatamente visibile per l'Agente contabile o perché eseguito con indicazioni, da parte del contribuente, erronee o imprecise) e per queste ragioni, il rendicontato a fine 2018 è risultato pari a € 2.766,00.

Il fatturato poi segue i tempi e le modalità della rendicontazione, con un ulteriore sfasamento temporale.

La difesa, pertanto, offriva la propria prospettazione, indicando l'assenza di ammanco e – tenuto conto che alcune somme erano destinate ad essere compensate nel 2019, una volta risolte le incertezze, esattamente come avviene mese per mese – concludeva sulla necessità di analizzare gli importi incassati e riversati ad oltranza, fino al momento della definitiva rendicontazione di tutti gli importi incassati nel 2018, da cui non risulterebbero ammanchi.

3. Con ordinanza n. 13/2025 veniva rimessi gli atti al magistrato istruttore, rinviando l'udienza all'8.7 2025.

4. Nella relazione integrativa il Magistrato istruttore rappresentava che secondo le memorie della difesa, le riscossioni (€2.819,00 nel 2018) seguono un criterio puramente cronologico e tutto ciò che viene incassato nell'anno solare viene attribuito a quell'anno, il rendicontato (€2.766,00 nel 2018) è invece soggetto ai tempi e alle modalità di rendicontazione mensile e alcune riscossioni possono non essere immediatamente rendicontate per due motivi: pagamenti effettuati a fine mese non subito

visibili, o pagamenti con indicazioni erronee/imprecise che richiedono verifiche approfondite; infine il fatturato segue la rendicontazione con un ulteriore sfasamento temporale.

L'agente trattiene e fattura le proprie competenze rispetto al rendicontato e non al riscosso, con riversamenti calcolati come differenza tra importo rendicontato e competenze. Le competenze comprendono sia percentuali sulle somme riscosse sia importi fissi (spese postali, assistenza legale, ecc.), per un totale di €4.430,66 e non € 614,94 come indicato nella relazione di irregolarità.

La differenza di €53,00 tra riscosso e rendicontato era destinata a essere compensata nell'anno successivo, una volta risolte le incertezze sui pagamenti.

Ciò premesso, la relazione richiamava il ruolo del conto giudiziale (fornire il quadro chiaro, fedele e verificabile delle operazioni affidate e concretamente svolte nel periodo di riferimento) e faceva riferimento all'art. 3 della convenzione sul meccanismo temporale per le operazioni di riscossione, ponendo la dimensione mensile come elemento cardine dell'intero processo che crea una struttura ciclica mensile che sarebbe contraddetta dalle pratiche operate (compensazioni differite, rendicontazioni posticipate, trattenute basate su criteri diversi dalle effettive riscossioni), con la permanenza del potenziale addebito di € 2.204,06, in assenza di legittimi atti di compensazione.

4. Con memoria del 16.6.2025 l'Agente contabile rappresentava che i contenuti della convenzione stipulata tra Area e il Comune di Montauro rilevano nel rapporto interno tra le parti e non hanno alcuna rilevanza esterna ai fini della regolarità del conto giudiziale e nel merito eccepiva l'insussistenza di violazioni degli obblighi convenzionali evidenziando la necessità di distinguere il "riscosso" dal "rendicontato" considerato che l'importo relativo al "riscosso" non può rappresentare un valido riferimento per individuare i contribuenti, poiché costituisce l'insieme di tutti i versamenti incassati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e solo con l'importo rendicontato i versamenti e i contribuenti sono individuati in modo univoco, come emerge dal conto depositato e tale importo viene mensilmente riversato al Comune al netto del compenso dell'Agente contabile.

Inoltre, per gli importi che, pur riscossi, non sono immediatamente e univocamente riconducibili ad uno specifico contribuente, poiché si verificano circostanze che impediscono di rendicontare l'importo nel medesimo mese in cui viene riscosso essi "slittano" dunque alla rendicontazione dei mesi successivi. I versamenti vengono sempre effettuati mensilmente; in alcuni casi, però, comprendono importi che per difficoltà operative non è stato possibile rendicontare nel mese di riscossione.

Sul punto la difesa evidenziava che la convenzione non impone alcuna inderogabile tempistica alle verifiche che Area deve necessariamente compiere per attribuire gli importi riscossi agli

effettivi contribuenti.

In tal quadro, rappresenterebbe un illecito contrattuale determinare il compenso dell'agente contabile sulla mera base dell'importo "riscosso", come affermato nella relazione integrativa, poiché secondo questa ricostruzione il compenso si calcolerebbe su un importo incerto nella sua consistenza effettiva, mentre l'art. 3 della convenzione specifica che l'aggio deve essere calcolato sulle «somme effettivamente riscosse».

Quanto alla inammissibilità delle compensazioni successive operate da Area rappresentava che in un rapporto contrattuale "a regime" risultano fisiologiche compensazioni di questo tipo (artt. 1243 e 1246 c.c.)

Infine, evidenziava la difesa che l'importo relativo alle "riscossioni" riferibili all'anno 2018 risulta pari ad € 2.819,00 e ribadiva sul punto le argomentazioni già svolte con l'atto di comparsa.

Concludeva dunque, per la regolarità del conto e discarico dell'Agente contabile, con vittoria di spese e compensi.

5. All'udienza dell'8 luglio 2025 per l'agente contabile l'avv. Laudadio, si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.

Il Pubblico ministero concludeva per l'irregolarità del conto con ammanco.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. In considerazione dei chiarimenti forniti dall'agente contabile con gli scritti difensivi e della documentazione ivi allegata, questo Collegio ritiene che non sia condivisibile l'argomentazione del Magistrato designato in ordine all'asserita irregolarità del conto giudiziale per la mancata iscrizione nel conto giudiziale 2018 dei riversamenti eseguiti nel 2019 ancorché di competenza della gestione 2018 e per l'omessa iscrizione nel conto giudiziale 2018 dell'ammontare complessivo delle competenze spettanti all'agente contabile, sebbene una parte delle stesse sia stata trattenuta nel 2019 ma di competenza della gestione 2018. Infatti, al di là della correttezza formale della compilazione del conto secondo il modello 21, asserita dalla difesa dell'agente contabile, si osserva che secondo la giurisprudenza *“Si appalesa chiaramente come il conto di cassa di cui al modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni dell'amministrazione, non consenta una puntuale e completa rappresentazione contabile di tutte le attività di competenza dell'affidatario del servizio di riscossione dei crediti, anche quando questo non comprenda il recupero coattivo, ove peraltro le attività sul medesimo incombenti si estendano dall'affidamento di un “carico” e di una complessa serie di attività volte a provocare lo spontaneo adempimento dell'obbligo di pagamento”* (cfr. tra le altre, Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022 del 20 maggio 2022; id. sez. giur. Veneto, sentenza n. 190/2022 del 31 maggio 2022) e che, pertanto, lo stesso deve essere compilato ai sensi

degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924.

In forza di tali disposizioni, il conto dell'agente della riscossione deve contenere sia il conto di diritto che il conto di cassa e deve descrivere tutte le operazioni che vengono svolte nell'esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata e non anche operazioni contabili che sono state compiute nell'esercizio successivo. Sarebbe, peraltro, impossibile, senza violare il principio di annualità della gestione, contabilizzare nell'esercizio 2018 operazioni che, pur riferibili a tale gestione, sono state eseguite, per evidenti ragioni contrattuali e/o di gestione, nell'esercizio 2019.

Pertanto, sotto tale profilo i rilievi del Magistrato designato non appaiono condivisibili.

Ciò detto permane, rispetto alle contestazioni del magistrato istruttore, la contestazione di euro 53,00 posto che, a fronte delle osservazioni nella relazione, l'agente contabile non ha offerto evidenza della loro legittima compensazione (essendosi limitato a riferire che essa era destinata ad essere compensata nel 2019, una volta risolte le incertezze; ma di ciò non viene data evidenza) e, pertanto, ferma restando sotto tale voce una irregolarità, deve essere indicato il relativo ammanco imputabile all'agente contabile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23996** del Registro di Segreteria:

- | | |
|---|--|
| - | dichiara irregolare il conto; |
| - | condanna Areariscossioni s.p.a. al pagamento di euro 53,00 in favore del Comune di Montauro; |
| - | condanna Areariscossioni s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario che si liquidano come da nota segretariale a margine. |

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 08/09/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23996					
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 83/2024					
n. 3 copie predello atto per uso notifica					
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 170/2024					
n. 3 copie predello atto per uso notifica					
ORIGINALE ORDINANZA N. 13/2025					
n. 3 copie predello atto per uso notifica					
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA N. 83/2024/2					
n. 3 copie predello atto per uso notifica					
DIRITTI DI CANCELLERIA					
ORIGINALE SENTENZA					
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA					
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA					
DICONSÌ EURO SEICENTOCINQUANTANOVE/17					

TOTAL

FOGLIO	IMPORT
2	€ 32,00
6	€ 96,00
1	€ 16,00
3	€ 48,00
2	€ 32,00
6	€ 96,00
2	€ 32,00
6	€ 96,00
3	€ 104,70
3	€ 48,00
3	€ 48,00
3	€ 10,47
	€ 659,17

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente